

## **RITENUTA D'ACCONTO RIDOTTA.- CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ**

Agli agenti di commercio che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi la ritenuta d'acconto sulle provvigioni fatturate dagli stessi agenti alle case mandanti sarà applicata in misura ridotta.

Tale previsione trova applicazione sia per gli agenti costituiti in forma di ditta individuale, sia per gli agenti costituiti in forma societaria.

Nello specifico per l'anno 2008 la misura è prevista nel **4,60%** (il 23% del 20% delle provvigioni) **al posto dell'aliquota ordinaria pari all'11,50%** (il 23% del 50% delle provvigioni).

Le misure del 4,60% e dell'11,50% sono commisurate al 20% ed al 50% della prima aliquota IRPEF.

L'aliquota ridotta è da applicarsi nel caso l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi (tipicamente collaboratori dell'impresa familiare e sub agenti).

**L'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta del 4,60% è subordinata alla presentazione da parte dell'agente o rappresentante, alle proprie ditte mandanti, di un'apposita dichiarazione, in carta semplice, con i dati del percipiente, nonché l'attestazione di avvalersi di dipendenti o di terzi. La dichiarazione deve essere spedita alla ditta mandante per ciascun anno solare entro il 31 dicembre (31 dicembre 2007 per l'anno 2008) dell'anno precedente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.**

Se le condizioni per la riduzione della ritenuta d'acconto al 4,60% si verificano nel corso dell'anno, la dichiarazione deve essere spedita non oltre 15 giorni dal momento in cui le condizioni si sono verificate.

Avv. Franco Potitò

Dicembre 2007